

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2787}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, AZZARO, CARIA, D'AMATO CARLO, GRILLO SALVATORE, SERRENTINO, BATTAGLIA PIETRO, CACCIA, CAMPAGNOLI, FERRARI BRUNO, FRASSON, GEI, LOIERO, PELLIZZARI, PERRONE, PIREDDA, RABINO, RAVASIO, RICCI, RIGHI, RINALDI, ROJCH, ROSSI di MONTELERA, SANESE, SAVIO, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VITO, ZAMBON

Presentata il 1° giugno 1988

Nuove norme relative alla natura dei redditi minori degli agenti di commercio, commissionari, mediatori e procacciatori d'affari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, dichiarava l'illegittimità costituzionale della disposizione che assoggettava all'ILOR i redditi derivanti da lavoro autonomo.

Su tale sentenza si è innestata gran parte della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto inapplicabile l'ILOR ai redditi derivanti da attività di prestazioni di servizi, anche organizzate in forma di impresa, caratterizzate dalla prevalenza del lavoro proprio, del contribuente e dei suoi familiari, rispetto alla componente patrimoniale.

Detta giurisprudenza ha colto un'esigenza di fondo di carattere equitativo che

sottostava alle istanze di intassabilità, ai fini ILOR, dei redditi di una categoria di contribuenti che, per effetto dell'ampia definizione di reddito d'impresa, costituendo questo la base imponibile dell'ILOR, si vedevano assoggettati al pagamento di un'imposta il cui presupposto tende a colpire redditi di natura preminentemente patrimoniale, pur possedendo costoro dei redditi alla cui produzione concorrevano in prevalenza il proprio lavoro.

Con particolare riferimento al caso degli agenti e rappresentanti di commercio, alla giurisprudenza di merito sopra ricordata ha fatto seguito, in senso confermativo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 3477 del 9 aprile 1987.

Il legislatore ha, probabilmente, inteso risolvere la questione mediante la nuova definizione del reddito d'impresa contenuta nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, sottraendo alle attività produttive di reddito d'impresa « quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari » (lettera a) del secondo comma).

Questa soluzione, anziché risolvere come sarebbe stato auspicabile il problema della prevalenza del lavoro in sede di imponibilità dei redditi ai fini ILOR, ha reso più difficile l'individuazione della nozione del reddito d'impresa ed è, pertanto, destinata a creare difficoltà di ordine interpretativo, con le prevedibili conseguenze sul piano della conflittualità tributaria. Essa rischia, inoltre, di essere applicata in maniera distorta ove, per conseguire l'intassabilità ai fini ILOR, si sottraessero dall'ambito del reddito d'impresa attività che vi appartengono *ratione materiae*.

È da rilevare, tra l'altro, che l'operatività della citata disposizione del testo unico è stata sospesa, per tutto il 1988, dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Una diversa soluzione legislativa (senza pregiudizio di alcunché, stante la sospensione testè ricordata) potrebbe essere ravvisata nel mantenere nell'ambito del reddito d'impresa quello derivante

dall'esercizio di attività, comunque organizzate, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile; e, contemporaneamente, prevederne l'esplicita esclusione dall'ILOR ove detto reddito sia prodotto mediante attività organizzata con il prevalente lavoro del contribuente e dei suoi familiari.

A tal fine, si potrebbero introdurre, con effetto dal 1° gennaio 1988, le seguenti modificazioni al citato testo unico delle imposte sui redditi:

alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51, sopprimere le parole: « tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari »;

al comma 2 dell'articolo 115, aggiungere la seguente lettera: « f) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari ».

La modificazione suggerita lascia comunque inalterato il problema della individuazione della prevalenza del lavoro del contribuente, rispetto all'impiego di capitale, nell'esercizio dell'attività: problema che potrebbe trovare idonea soluzione mediante la fissazione, per legge, di indizi di patrimonialità che tengano anche conto del contesto nel quale si esercita l'attività.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta è necessaria, opportuna ed urgente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: « tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari ».

2. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 115 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari ».

ART. 2.

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.